

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Paola CARELLO	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS], nello studio del quale, in Roma, via [OMISSIS], è elettivamente domiciliato;

avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Lecce-Brindisi-Taranto, emessa addì 24 maggio – 4 giugno 2024 e contraddistinta con il N° 07/24, notificata a mezzo PEC il 10 giugno 2024;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è presente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Napoli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per la prescrizione dell'illecito di omessa fatturazione, non doversi procedere per l'illecito di conflitto di interessi poiché infondato, rigetto nel resto con conseguente rideterminazione della sanzione in due anni e sei mesi di sospensione;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso e nella successiva memoria.

### **FATTO**

L'Avv. [RICORRENTE], veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD di Lecce-Brindisi-Taranto per rispondere dei seguenti capi di incolpazione:

*“per violazione dell’art. 3, 3° comma e 51, 1° comma, della L. 31.12.2012 n.247: per aver posto in essere una condotta, chiaramente lesiva, dei doveri di probità, lealtà, correttezza, dignità e decoro; per aver ignorato il rilievo costituzionale e sociale ed il valore della professione forense; per averne violato gravemente l'immagine; per non aver osservato i doveri e le regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia; per aver tradito la fiducia della parte assistita; per essersi fatto consegnare denaro ed averne fatto libero utilizzo senza mai rendere il conto e senza autorizzazione delle parti, avendo agito per vantaggio ed interesse personale, con coscienza e volontà, comunque in violazione del combinato disposto degli artt. 2, 1° comma; 4, 1° comma; 9, 1° comma; 11 2° comma; 16, 23, 3° comma; 24, 2° comma; 25, 2° comma, 29, 3° e 4° comma e 30 del C.D.F, e così:*

1) *“per aver indotto in date comprese tra il 19.6 ed il 29.7.2013 le parti proprie assistite ad attivare presso il Monte dei Paschi di Siena di [OMISSIS]: - la carta prepagata MPS “Spider” n.[OMISSIS] intestata a [AAA] rilasciata il 19.6.2013;- la carta prepagata MPS “Spider” n.[OMISSIS] intestata a [BBB] rilasciata il 29.7.2013;- la carta prepagata MPS “Spider” n.[OMISSIS] intestata a [CCC] rilasciata il 29.7.2013;- la carta prepagata MPS “Spider” n.[OMISSIS] intestata a [DDD] rilasciata il 29.7.2013”; su ciascuna delle quali sono confluite le ingenti somme riscosse in esito ad una transazione per il sinistro stradale mortale di [EEE]; per essersene fatta fare immediata consegna fiduciaria dalle parti al momento della attivazione;*

2) *per aver utilizzato direttamente, personalmente e liberamente tali carte di credito tradendo la fiducia e l'affidamento delle parti assistite almeno sino al 22.2.2018”;*

3) *“per aver ripetutamente prelevato denaro da tali carte di credito e per importi rilevanti trattenendo le relative somme per giunta del tutto eccedenti i compensi pattuiti e/o spettanti per l'attività professionale prestata, non ragguagliate alle spese sostenute, né commisurate alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico”;*”.

4) *“per non aver mai reso alcun conto e/o aver tenuto alcuna contabilità e/o aver fatto consegna di alcuna nota dettagliata alle parti affidatarie”;*

5) *“per aver gestito senza alcuna diligenza il denaro delle parti assistite senza aver mai richiesto loro eventuali istruzioni per la gestione del denaro fiduciariamente affidatogli”;*

6) *“per aver percepito denaro senza mai aver emesso i correlati documenti fiscali”.*

*In Manduria dal 19.6.2013 sino al 22.2.18 con continuazione e permanenza.”*

Il procedimento disciplinare in esame trae origine dalla segnalazione ricevuta dal COA di Taranto in virtù dell'esposto ivi depositato da parte dei sig.ri [BBB], [AAA], [DDD] e [CCC] in data 26.10.20 in cui si lamentavano diversi comportamenti di potenziale rilevanza disciplinare attribuibili all'Avv. [RICORRENTE].

La Sezione del CDD, dopo aver approvato i capi di incolpazione come proposti dal Consigliere istruttore, disponeva la citazione a giudizio dell'incolpato e, quindi, si svolgevano più udienze dibattimentali dove venivano sentiti alcuni degli esponenti, i testimoni della difesa e l'incolpato, e acquisita la documentazione relativa al procedimento penale attivato nei suoi confronti.

Il CDD, dopo aver respinto la eccezione sollevata in materia di sospensione del procedimento per pregiudizialità ed essersi riservato, all'esito dello svolgimento dell'attività istruttoria, la decisione sulla richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione, a conclusione dell'udienza dibattimentale del 26 marzo 2024, definiva il procedimento con lettura del dispositivo con il quale dichiarava l'Avv. [RICORRENTE] responsabile in ordine a tutti i capi di incolpazione, comminandogli la sanzione della sospensione per 3 anni dall'esercizio della professione forense.

In sede di motivazione, la decisione ricostruisce le condotte che hanno dato luogo alla vicenda. In breve, la questione ruota attorno alla presunta appropriazione da parte dell'incolpato di 4 carte di credito prepagate intestate ai suoi clienti attraverso le quali, nel tempo, l'Avv. [RICORRENTE] si sarebbe appropriato di ingenti somme senza il consenso delle parti assistite e senza presentare alcun rendiconto, anche in violazione della normativa fiscale.

Più nel dettaglio, la vicenda trae origine dall'assistenza prestata dall'Avv. [RICORRENTE] agli esponenti in relazione alla pratica di risarcimento del danno conseguente al decesso della loro congiunta sig.ra [EEE], avvenuto il 24.09.2012.

A seguito del raggiungimento di un accordo transattivo con la compagnia assicurativa obbligata, veniva liquidato un risarcimento pari ad € 804.000.

Successivamente, secondo il CDD, l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe indotto gli esponenti ad ottenere il rilascio di 4 carte di credito prepagate a loro intestate, una per ciascuno di essi, per poi impossessarsene al fine di consentire il prelievo di somme, a titolo di compensi professionali, senza essere obbligato ad emettere documentazione fiscale.

Le carte prepagate rimanevano nella disponibilità esclusiva dell'incolpato dalla data di emissione, tra il giugno e luglio 2013, fino al sequestro delle carte operato dalla Guardia di

Finanza il 22.02.2018, nell'ambito delle verifiche fiscali a cui era stato sottoposto. Nel corso di tale periodo, l'incolpato, secondo il CDD, effettuava prelievi significativi senza mai informare i clienti né fornire rendiconti o documentazione fiscale.

All'esito dell'analisi degli atti del procedimento penale, e delle testimonianze degli esponenti, il CDD ha stabilito che l'Avv. [RICORRENTE] si sarebbe indebitamente appropriato di ingenti somme – di gran lunga eccedenti i compensi pattuiti – nell'ambito di un'ampia condotta volta ad eludere gli obblighi fiscali.

Sotto altro profilo, il CDD ha respinto le difese dell'incolpato sia con riferimento alla presunta prescrizione dell'azione disciplinare che rispetto alla correttezza della condotta tenuta. Sul primo profilo, il CDD ha concluso per la procedibilità dell'azione disciplinare in virtù della natura permanente dell'illecito contestato e dell'attualità della condotta in relazione all'indebita appropriazione delle somme – a cui l'appropriazione delle carte prepagate viene ritenuta equiparabile- pacificamente mai restituite.

Con riferimento ai giustificativi presentati, il CDD ha escluso che le fatture depositate fossero idonee a giustificare la condotta tenuta, sia in quanto comunque relative a somme inferiori rispetto a quelle oggetto di appropriazione e, comunque, in quanto depositate senza evidenza di invio/trasmissione all'autorità fiscale o agli esponenti.

Nell'infliggere la sanzione della sospensione per 3 anni, il CDD ha valorizzato la pluralità delle condotte deontologicamente rilevanti poste in essere dal legale, la gravità dei fatti, la acclarata e provata sussistenza del dolo, il comportamento dell'incolpato, precedente e successivo ai fatti, il pregiudizio subito dalle parti assistite nonché la compromissione dell'immagine della professione forense.

Il ricorrente, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso avverso la decisione del CDD di Lecce-Brindisi-Taranto, chiedendo, in riforma della decisione impugnata, che il Consiglio Nazionale Forense annulli la sanzione per insussistenza dell'illecito deontologico contestato e, in subordine, la ridetermini secondo giustizia.

In via istruttoria, ha prodotto diversi documenti tra cui le quietanze e gli accordi con le parti.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Il primo motivo affronta diversi profili relativi: (a) all'insussistenza dell'illecito di inadeguata gestione del denaro altrui, di cui all'art. 30 CDF; (b) all'insussistenza dell'illecito di omessa fatturazione ex art. 29, comma 3, CDF; (c) alla presunta incongruenza dei compensi ricevuti; (d) al divieto di patto di quota lite; (e) al divieto di intrattenere rapporti economici con la parte ex art. 23, comma 3, CDF; (f) al conflitto di interessi ex art. 24, comma 2, CDF.

Con riferimento al primo profilo di doglianza, relativo alla violazione dell'art. 30 CDF circa l'inadeguata gestione del denaro altrui, l'Avv. [OMISSIS] lamenta l'erroneità della decisione

del CDD, asserendo che sarebbe entrato legittimamente in possesso delle carte prepagate e delle relative somme in virtù dell'assenso dei clienti, il cui accordo prevedeva la facoltà del legale di trattenere in compensazione eventuali somme sino alla soddisfazione di eventuali parcelle emesse per l'attività compiuta.

Ne conseguirebbe, quindi, l'insussistenza dell'illecito contestato per assenza del suo presupposto: l'altruità delle somme che, al contrario, nel caso di specie, sarebbero state di esclusiva titolarità dell'Avv. [OMISSIS].

Con riferimento alla prescrizione dell'azione, contesta la decisione del CDD circa l'analogia tra l'appropriazione di somme e il possesso continuato delle carte prepagate, al fine di escludere la natura permanente dell'illecito.

Secondo la tesi difensiva, infatti, una volta venuta meno la provvista sulle carte prepagate nel 2013, le stesse diventerebbero dei meri supporti privi di utilità, la cui mancata restituzione non rileverebbe ai fini deontologici.

Con riferimento al secondo profilo di doglianza relativo all'omessa fatturazione ex art. 29, comma 3 CDF, il ricorrente ha dedotto la esistenza di altre 3 fatture rispetto a quelle già depositate in sede procedimentale per cui, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, solo una parte degli importi dovuti sarebbe assistita da adeguata documentazione fiscale (pari a € 88.500 su €115.000). Sul punto, il ricorrente da un lato osserva la difficoltà di reperire la documentazione fiscale a fronte della distanza temporale dal fatto in esame (11 anni) e, dall'altro, invoca la prescrizione dell'illecito in ragione della sua natura istantanea.

Con riferimento al terzo profilo di doglianza relativo alla natura manifestamente incongrua dei compensi professionali ex art. 29, comma 4 CDF, il ricorrente invoca la giurisprudenza del CNF per cui l'accertamento della sproporzione implica il previo accertamento della misura congrua del compenso, attività che non sarebbe stata compiuta dal CDD che si sarebbe limitato a stigmatizzare l'importo dei compensi riscossi. In aggiunta, il ricorrente evidenzia: (a) l'elevato importo della liquidazione ottenuta (b), la pluralità delle parti assistite, la velocità nel definire la pratica e la difficoltà della posizione rappresentata dovuta all'elevato grado di concorso di colpa della vittima del sinistro oggetto della controversia.

Con riferimento al quarto profilo di doglianza relativo alla violazione del divieto di patto di quota lite ex art. 25, comma 2 CDF, il ricorrente lamenta l'assoluto difetto di motivazione della decisione del CDD. In aggiunta, secondo la prospettazione del ricorrente, l'accordo di quota lite (pari al 20% della liquidazione ottenuta) dovrebbe considerarsi lecito in quanto sottoscritto prima dell'entrata in vigore della LP, in data 6.11.2012.

Con riferimento agli ultimi due profili di doglianza, il ricorrente evidenzia l'assoluta assenza di motivazione nella decisione del CDD.

Con il secondo motivo di ricorso evidenzia l'eccessività della sanzione inflitta e la possibilità di temperamento della stessa.

Deduce, quindi, il difetto di proporzionalità della sanzione, asserendo che la stessa non sarebbe coerente con: (a) i limiti edittali degli illeciti censurati che non supererebbero i 12 mesi di sospensione; (b) la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio; (c) l'assenza di precedenti disciplinari; (d) l'assenza di lesione dell'immagine dell'Avvocatura in quanto si tratta di una vicenda che non avrebbe avuto una propagazione mediatica adeguata; (e) l'assenza di pregiudizio in capo agli assistiti che avrebbero continuato ad affidare mandati anche dopo la presentazione della denuncia.

Pertanto, chiede:

- 1) in via principale dichiararsi il non luogo a provvedimento disciplinare rispetto a tutti i capi di incolpazione contestati;
- 2) in subordine e gradatamente, in caso di conferma totale o parziale di responsabilità: a) dichiarare la prescrizione dell'azione disciplinare; b) ridurre sensibilmente la sanzione inflitta applicando la censura ovvero la sospensione nella misura minima di legge.

Nelle more il difensore del ricorrente ha depositato una memoria, illustrando ulteriormente la tesi della prescrizione dell'azione disciplinare in riferimento all'illecito di gestione di denaro altrui, ex art. 30 CDF, ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

### **DIRITTO**

Il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] è solo parzialmente fondato e può trovare accoglimento, entro i limiti qui di seguito specificati.

1- Il ricorrente deduce l'insussistenza, nella fattispecie concreta in esame, delle violazioni così come contestate dal CDD di Lecce-Brindisi-Taranto e formula, a sostegno di tale assunto, le proprie argomentazioni difensive riportate nella parte in fatto della presente decisione.

Ritiene il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il CDD di Lecce-Brindisi-Taranto, all'esito delle risultanze istruttorie, abbia correttamente inquadrato ed esaustivamente valutato i fatti oggetto dell'odierna vicenda disciplinare, ad eccezione di quanto si dirà in prosieguo, pervenendo nel suo complesso, ad una giusta e motivata decisione.

Ad avviso del Collegio, infatti, deve senza alcun dubbio confermarsi il giudizio di colpevolezza in ordine alla complessiva condotta dall'Avv. [RICORRENTE] così come riportato nel decreto di incolpazione -ad eccezione, ripetesi, di quanto si dirà successivamente-, avendo il predetto violato una serie di precetti deontologicamente rilevanti.

2- Occorre, preliminarmente, esaminare la questione relativa alla eventuale prescrizione degli illeciti contestati e della conseguente procedibilità dell'azione disciplinare.

Ritiene il Collegio che l'unico illecito disciplinare prescritto sia, nel caso di specie, quello relativo al capo 6 dell'incolpazione (omessa fatturazione), in applicazione dell'orientamento, innovativo rispetto al passato, già adottato in recentissime decisioni e che si intende seguire.

La condotta dell'avvocato che viola l'obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi costituisce illecito permanente, con decorrenza del termine prescrizione dell'azione disciplinare dalla data della cessazione della condotta omissiva. Considerata la matrice penalistica dell'istituto della prescrizione come configurato dal legislatore con la riforma del 2012, si ritiene che anche in ambito disciplinare, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito, debbano applicarsi i principi che regolano la prescrizione del reato di omessa fatturazione, Pertanto, in ipotesi di omessa fatturazione di compensi professionali, il momento da cui decorre la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato dal momento ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale.

Deve osservarsi, allora, che in considerazione del tempo di consumazione della condotta contestata al ricorrente (anno 2013), vada ritenuto spirato il limite massimo di sette anni e sei mesi fissato dall'art. 56 della legge n. 247/12.

Di contro, gli altri illeciti indicati nei capi di incolpazione non sono prescritti.

2a- In relazione alla condotta riferita alla appropriazione delle somme dei clienti/parti assistite (non consegnate e/o imputate a pagamento dei crediti professionali), anche la giurisprudenza di legittimità ritiene, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* prescrizione, che l'illecito disciplinare di cui all'art. 31 cdf, corrispondente alla fattispecie delittuosa "parallela" dell'appropriazione indebita (che costituisce reato istantaneo), abbia natura permanente, trattandosi di condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, rispetto alla quale la permanenza cessa nel momento in cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado (tra le ultime, Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022).

In merito alla condotta del ricorrente, non è condivisibile l'assunto secondo cui il CDD avrebbe erroneamente equiparato le carte prepagate a somme di denaro. Invero, la condotta contestata all'incolpato non è certamente l'appropriazione materiale delle carte di credito prepagate, in termini di oggetto fisico, ma la mala gestione delle somme ivi transitate e la loro appropriazione attraverso dei prelievi non autorizzati.

E' pacifico che il ricorrente non abbia restituito le somme oggetto di appropriazione,

mentre non è fondata la tesi dell'incolpato, avanzata per la prima volta con la memoria difensiva del 17 gennaio 2025, secondo cui la permanenza dell'illecito sarebbe cessata nell'estate del 2013 quando, "recatisi presso lo studio dell'incolpato "nell'estate 2013" per lamentare l'asserito indebito trattenimento di somme eccedenti i compensi concordati, i segnalanti si sentivano negare dal professionista la restituzione sul rilievo che trattavasi di importi al medesimo legittimamente spettanti".

A sostegno dell'anzidetta tesi, il ricorrente richiama i principi affermati in sede sia domestica che di legittimità sulla cessazione della permanenza dell'illecito ove il professionista "sollecitato alla restituzione, la rifiutò affermando il proprio diritto o negando di averle ricevute".

Tuttavia, dalla disamina degli atti del procedimento, non risulta alcun espresso e formale rifiuto da parte del ricorrente di restituzione delle somme a tutti gli esponenti.

La difesa colloca il rifiuto della restituzione "*nell'estate 2013*" e richiama a supporto l'esposto al COA di Taranto del 19 ottobre 2020 e le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da [BBB] in data 13 novembre 2018. Sono documenti da cui invece emerge che solo il cliente [CCC] si recò presso lo studio dell'avvocato "*dopo un po' di tempo che era arrivato il risarcimento*", senza alcuna precisazione circa la collocazione temporale della condotta.

Alla carenza dell'indispensabile dato temporale, non emergente sia da quanto prodotto dal ricorrente che dagli altri numerosi atti del procedimento, si aggiunge la circostanza che nessun rifiuto risulta documentato nei confronti degli altri tre esponenti, pure clienti danneggiati dalle condotte oggetto di incolpazione.

Da ciò consegue il rigetto del motivo di ricorso relativo alla prescrizione dell'azione disciplinare, per non essere decorso il termine di cui all'art. 56 Legge 247/12: infatti, in assenza di restituzione o di provato espresso rifiuto della stessa, va considerato quale *dies a quo* il "limite alternativo" individuato dalla giurisprudenza nella decisione di primo grado, emessa dal CDD in data 24 maggio – 4 giugno 2024 e notificata a mezzo PEC il 10 giugno 2024.

3- Passando, quindi, al merito della vicenda disciplinare, rileva il Collegio l'assenza di elementi idonei a ritenere la sussistenza della integrazione della condotta di cui all'art. 24, 2° comma, del Codice Deontologico Forense, non profilandosi, attraverso l'esame degli atti, fatti e condotte integranti un pregiudizio alla indipendenza del difensore o condizionamenti rispetto alla sua libertà.

3a- In relazione ai restanti capi di incolpazione, la decisione resa dal CDD appare congrua e inoppugnabile e, pertanto, non può che essere confermata.

Con riferimento alla principale contestazione, che è quella relativa all'indebito incasso del complessivo importo di circa €. 85.000,00, prelevati dall'incolpato su carte prepagate

intestate ai propri clienti, gli assunti difensivi non scalfiscono in alcun modo le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Resta fermo il dato, infatti, della indebita induzione da parte dell'incolpato, nei confronti dei propri clienti, a costituire le carte prepagate così da predisporre un sistema di pagamento non tracciato e, dunque, in danno dell'erario.

A tal riguardo devono condividersi le considerazioni presenti nel corpo della decisione impugnata -tratte dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza-, secondo cui le fatture prodotte dall'incolpato, peraltro relative ad un importo inferiore rispetto a quello realmente incassato, non hanno alcuna valenza probatoria, in quanto allegate in copie, senza alcuna nota di invio ai clienti.

Va, ulteriormente, rilevata la infondatezza del ricorso con riferimento all'assunto secondo cui il CDD ha ritenuto la manifesta sproporzione dei compensi conseguiti dall'incolpato in relazione all'attività svolta.

Rispetto a questo punto, infatti, assume significato il dato obiettivo dell'incasso dell'importo complessivo di €. 115.000, a fronte di un risarcimento liquidato pari ad €. 769.000 (per capitale) e in presenza di un'attività professionale stragiudiziale, consistita nel raggiungere un accordo con la compagnia di assicurazione, rispetto alla quale non è stata fornita alcuna documentazione idonea a comprovare il carattere della complessità.

Integrando la decisione del CDD, si osserva che anche ove si aderisse alla tesi del ricorrente di attività di particolare pregio, l'importo incassato a titolo di compenso resterebbe comunque eccessivo e sproporzionato.

Se si considerano i parametri dettati dal D.M. 140 /2012 per l'attività giudiziale in ambito civile prestata in un giudizio di primo grado di valore tra euro 500.000 e 1.500.000, il compenso massimo (aumento del 60%) previsto per l'intero giudizio sino alla decisione è pari ad euro 32.400; anche applicando l'art.4 del D.M., quindi l'aumento fino al doppio per la difesa congiunta di più persone, comunque si arriverebbe ad euro 64.800 quale compenso massimo per una causa civile conclusa con decisione del tribunale e relativa a questioni di particolare importanza e con pregio dell'opera prestata.

In relazione alla costituzione del patto di quota lite, si osserva quanto segue.

Non v'è dubbio che i conferimenti di incarico siano avvenuti il 6 novembre 2012 e, quindi, nella vigenza della normativa che non recava un divieto assoluto del patto.

Tuttavia, la rilevata sproporzione del compenso stabilito per effetto del patto di quota lite -di per sé valido ratione temporis- integra, nel caso di specie, l'illecito contestato, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione del terzo comma dell'art 2233 c.c. operata dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della L. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione

dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c. è valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell'equità alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, la stima tra compenso e risultato effettuata dalle parti all'epoca della conclusione dell'accordo non risulta sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, rispondendo allo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui alla tutela di interessi generali" (Detti principi, affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile nel 2014, sono stati richiamati nella sentenza della Cass. Civ. -Sez. II<sup>^</sup>-, N° 28914 del 5 ottobre 2022).

E' integrato anche l'illecito di cui all'art. 23, 3° comma, del codice deontologico forense, non potendosi porre in dubbio, attraverso le risultanze processuali, che le pattuizioni stabilite dal ricorrente con i propri assistiti e finalizzate al rilascio delle carte prepagate integrino il divieto di "intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale", non potendo tali attività ricondursi nell'ambito degli accordi sulla definizione del compenso, ai sensi dell'art. 25 C.D.F.

Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso è infondato.

4- Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, ritiene il Collegio di doverne rideterminare l'entità della stessa, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13791/12).

Il CDD di Lecce-Brindisi-Taranto è giunto all'individuazione della sanzione valutando la complessiva condotta tenuta dall'incolpato, la pluralità degli illeciti, la gravità della condotta appropriativa avente rilievo anche penale, la sussistenza del dolo resa evidente dalle azioni poste in essere, il comportamento dell'incolpato precedente e successivo ai fatti, il pregiudizio subito dalle quattro parti esponenti, la compromissione dell'immagine della classe anche per il rilievo giudiziario penale della vicenda. Ha così applicato la sanzione aggravata dettata per la violazione dell'art.30 C.D.F., che il Collegio ritiene oggi di dover attenuare tenuto anche conto della compiuta prescrizione in relazione all'illecito di omessa fatturazione dei compensi, nonché della ritenuta insussistenza dell'illecito di cui all'articolo 24, 2° comma, C.D.F.

Al fine della determinazione della stessa (sanzione), ritiene il Collegio di doversi uniformare al principio giurisprudenziale domestico, ormai consolidato, in forza del quale "la sanzione nel procedimento disciplinare rappresenta il frutto di un giudizio complessivo sulla condotta dell'incolpato, cui va irrogata una pena unica che non è conseguenza di una

somma delle sanzioni relative alle singole violazioni” (ex multis: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 29 aprile 2022).

Tenuto conto di quanto sopra, ritiene questo Consiglio di modificare la sanzione irrogata dal CDD di Lecce-Brindisi-Taranto di sospensione dall’esercizio professionale per anni tre e di ridurla alla sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni due e mesi sei.

**P.Q.M.**

Visti gli articoli: 3, 3° comma; 51, 1° comma, della L. 31.12.2012, n. 247; 2, 1° comma; 4, 1° comma; 9, 1° comma; 11, 2° comma; 16; 23, 3° comma; 24, 2° comma; 25, 2° comma; 29, 3° e 4° comma; 30 del Codice Deontologico Forense;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione emessa dal CDD di Lecce-Brindisi-Taranto addì 24 maggio – 4 giugno 2024, nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]), così provvede:

accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto:

- dichiara non doversi procedere per l’illecito di cui all’art. 24, 2° comma, C.D.F., ritenuta la sua insussistenza;

- Dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell’illecito disciplinare relativo al capo 6 del decreto di incolpazione (omessa fatturazione);

riduce la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni tre alla sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per anni due e mesi sei. Conferma nel resto.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Paola Carello

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 22 marzo 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà